



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 436 del 2009, proposto da:
Consorzio S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni, rappresentato e difeso dagli
avv. Andrea Di Lieto, Bruno Meoli, con domicilio eletto presso Avv. Andrea Di
Lieto in Salerno, c.so Vittorio Emanuele N.143;

contro

Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, rappresentato e difeso
dall'avv. Giorgio Silvestri, con domicilio eletto presso Avv. Giorgio Silvestri in
Salerno, Segreteria Tar Salerno;

nei confronti di

Soc. Consortile Team Service a r. l., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo
Lentini, con domicilio eletto presso Avv. Lorenzo Lentini in Salerno, c.so
Garibaldi, 103;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera aziendale n.104/09, recante l'approvazione degli atti di gara relativi all'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei plessi aziendali I lotto; 2) dei verbali di gara nn.2-5-6-7-9 e 10/08 e n.6/09; 3) dell'atto n.1330/09;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e di Soc. Consortile Team Service A.R.L., che ha presentato anche ricorso incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, con i quali l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha proceduto all'approvazione degli atti di gara relativi all'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei plessi aziendali I lotto a favore della Soc. Consortile Team Service a r. l..

A sostegno del gravame sono state prospettate le seguenti censure:

- 1) violazione del disciplinare di gara, dell'art.82 del D.Lvo n.163/2006 e dei principi in materia di presentazione e validità delle offerte;
- 2) violazione della disciplina di gara ed eccesso di potere per carenza istruttoria, di motivazione e di presupposti e violazione dell'art.3 L.241/90.

L'aggiudicataria società Consortile Team Service a r. l. ha presentato anche ricorso incidentale.

Si sono costituiti in giudizio la resistente Amministrazione e la società aggiudicataria, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La società aggiudicataria ha presentato anche ricorso incidentale.

Con ordinanza n. 436/2009 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla società ricorrente.

Alla pubblica udienza odierna il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

La presente impugnativa ha ad oggetto i provvedimenti in epigrafe, con i quali l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha proceduto all'approvazione degli atti di gara relativi all'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei plessi aziendali I lotto a favore della Soc. Consortile Team Service s.r.l..

La società aggiudicataria Soc. Consortile Team Service a r. l., ha presentato ricorso incidentale, assumendo l'illegittimità dell'ammissione alla gara della società ricorrente, che invece avrebbe dovuto essere esclusa.

Ritiene il Tribunale, anche in ossequio ad esigenze di economia processuale, di trattare prioritariamente il ricorso incidentale, in quanto lo stesso contiene censure che, se accolte, comporterebbero l'esclusione del ricorrente Consorzio S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni dalla partecipazione alla gara, con conseguente inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, viene in rilievo la doglianza, con la quale viene dedotta la violazione dell'art. 8 del D.L.vo n. 163/2006, del T.U. n. 81/2008 e della lex specialis di gara, in quanto il Consorzio ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver presentato un offerta economica inferiore a quella sancita dal bando di gara.

La censura è meritevole di accoglimento.

Infatti il disciplinare di gara sancisce espressamente per l'intero quadriennio un importo, per quanto concerne gli oneri di sicurezza di 170.460 €, non soggetto a ribasso. Tali oneri di sicurezza, ripartiti su base annua, comportano un importo annuale di € 42.660, che per espressa statuizione normativa sono intangibili e non possono essere ribassati.

Invece nella fattispecie in esame il consorzio ricorrente ha indicato un costo di sicurezza su base annua di € 8.400, che è nettamente inferiore a quello previsto dal bando di gara, non suscettibile di riduzione. Pertanto l'offerta del consorzio ricorrente risulta illegittima per violazione del principio di intangibilità del costo di sicurezza sancito dall'art. 86 comma terzo del decreto legislativo 163/2006 e della *lex specialis*.

L'accoglimento di tale censura è di per sé sufficiente a precludere alla società ricorrente la partecipazione alla gara e consente al Collegio di dichiarare l'assorbimento degli ulteriori profili di censura.

In base alle suesposte considerazioni, il ricorso incidentale è fondato e va accolto con conseguente inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione attiva del ricorrente Consorzio S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Salerno – Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sul ricorso incidentale,

- accoglie il ricorso incidentale proposto dalla Soc. Consortile Team Service s.r.l.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso principale proposto dal Consorzio S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni,
- condanna il ricorrente Consorzio S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni al pagamento delle

spese processuali, che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00), a titolo di onorari, rimborsi e spese, oltre IVA e Cassa come per legge, in favore di ciascuna delle parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Sabato Guadagno, Presidente FF, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO